

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1167

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GIRFATTI, FABBRI, NESSA, IERVOLINO, MANUNZA, FEDERICI, SAMBIN, FLORINO, PONZO, GUBETTI, TREDESE, GRILLO, ARCHIUTTI, TOFANI, AGOGLIATI, EUFEMI, TOMASSINI, BIANCONI, CICOLANI, CARRARA, COSTA, FALCIER, ZICCONI, PASINATO, CHIRILLI, FRAU, IZZO, PASTORE, FAVARO, MARANO, NOVI, GIULIANO, DEL PENNINO, ZANOLETTI, CIRAMI, D’AMBROSIO, ALBERTI CASELLATI, PEDRIZZI, NOCCO, BOSCIETTO, FERRARA, GENTILE, GRECO, ZORZOLI, FASOLINO, BASILE, AZZOLLINI, MORRA, SCARABOSIO, DEMASI, RUVOLO, GUZZANTI, BOBBIO Luigi, BARELLI, PICCIONI, SEMERARO, CONTESTABILE, TATÒ, MALAN, PIANETTA, BETTAMIO, LAURO, MINARDO, PONTONE, CANTONI, D’IPPOLITO VITALE, COZZOLINO, BOREA, PELLEGRINO, COMPAGNA e SALZANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2002

Delega al Governo per il recupero e il rilancio
dell’area vesuviana di Ercolano-Pompei

ONOREVOLI SENATORI. - Il patrimonio archeologico dell'area vesuviana, che comprende i siti di Pompei, Ercolano, Stabia e Oplonti (Torre Annunziata) è di tale importanza da rendere necessaria l'ipotesi di leggi speciali per il territorio, al fine di un immediato rilancio dell'area archeologica, che rappresenta un giacimento di valore mondiale, accompagnato dal rilancio produttivo ed economico dell'intero territorio ed il potenziamento delle infrastrutture della zona.

Una occasione per il territorio che offre grandi potenzialità di sviluppo e occupazione.

L'area vesuviana è già morta una volta, sotto le ceneri del Vesuvio, ed è miracolosamente risorta, oggi è necessario che l'intera zona risorga per la seconda volta, attraverso una valorizzazione del patrimonio archeologico, che per lungo tempo è stato percepito come un fastidioso ostacolo al dilagare della speculazione edilizia.

Ed è proprio per questo che accanto alla bellezza degli scavi convivono tutte le brutture del contesto urbano circostante, in una situazione di caos, di abusivismo dilagante, di disgregazione del tessuto sociale, di fortissima disoccupazione e sterilità economica.

Le città dell'area sono in declino nonostante abbiano un patrimonio unico: oltre agli scavi, infatti, che attirano oltre tre milioni di visitatori l'anno, vi è il santuario mariano che ne attira un altro milione. Ma questi visitatori non si fermano: il 50 per cento di essi, uscito dagli scavi e dal santuario lascia addirittura la Campania, altri si trasferiscono a Napoli, Sorrento, Capri, e quasi nessuno rimane a dormire per mancanza di posti letto e strutture ricettive adeguate.

Tuttavia, nel 1997, un primo passo per la tutela del patrimonio archeologico venne at-

tuato con l'attribuzione, in via sperimentale, di autonomia alla soprintendenza di Pompei, con la conseguente sua riorganizzazione amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

Attraverso tale sperimentazione inedita, si volevano creare meccanismi di cooperazione, anche finanziaria, tra istituzioni pubbliche ed imprenditoria privata nella gestione dei beni culturali, in un'ottica del tutto nuova per il Mezzogiorno, e renderne più efficiente la gestione, secondo il modello di un'azienda privata facendo crescere le entrate e le risorse da investire nella conservazione del monumento.

Ad oggi non sono stati però raggiunti i risultati sperati.

La soprintendenza, infatti, non ha prodotto molto in cinque anni di attività e gestione autonoma: basti pensare che gli introiti con cui si gestisce sono solo quelli derivanti dalla vendita dei biglietti e ben pochi sono stati gli investimenti da parte di privati.

L'autonomia c'è, ma non completamente; il personale dipende da Roma e non è gestibile appieno. Ciò impedisce di utilizzare le risorse umane al meglio per aumentare la produttività in un settore che richiede personale altamente qualificato.

Altro problema da affrontare è costituito dalla conservazione del patrimonio archeologico esistente, che impone la concentrazione delle poche risorse disponibili sulla manutenzione conservativa e ordinaria a fini preventivi, frenando il dilagante degrado della città antica.

Per ciò che concerne Pompei, infatti, considerata il museo più visitato d'Italia, va sottolineato che solo il 12 per cento dell'area è visitabile a causa dell'inaccessibilità di gran parte del sito.

Con il presente disegno di legge si vuole dare il via ad una strategia globale per la realizzazione di un piano di interventi che investe l'intera area vesuviana puntando in primo luogo al rilancio e alla valorizzazione del patrimonio archeologico.

Primo passo, quindi, è quello di riorganizzare la struttura della soprintendenza autonoma di Pompei, rivedendo l'organizzazione ed il lavoro del personale, che attualmente è di nomina ministeriale.

In secondo luogo realizzare un piano di recupero, conservazione e valorizzazione del sito archeologico vesuviano, attraverso interventi qualificati di manutenzione e restauro e la predisposizione di nuove ed avanzate modalità di fruizione del sito stesso, eventualmente con la predisposizione di servizi aggiuntivi quali ristoranti e bar, per i visitatori dell'area.

Si prevede, inoltre, la privatizzazione delle attività che fanno capo alla soprintendenza nella direzione di una maggiore partecipazione dell'imprenditoria privata ai sensi della citata legge n. 352 del 1997.

Il recupero del patrimonio edilizio attraverso una revisione dei piani regolatori dei vari comuni interessati, aumentando anche la ricettività sul territorio ed una serie di interventi diretti e finalizzati nella città di Ercolano.

Infine, il presente disegno di legge si propone di far riconoscere l'area vesuviana quale patrimonio mondiale in pericolo dell'UNESCO.

Il presente disegno di legge si compone di sei articoli.

L'articolo 1 espone il programma cui si vuole dar vita nell'area vesuviana, e le specifiche iniziative da attuare sul territorio; tali iniziative investono settori diversi ma sono tuttavia raccordate e coordinate in un unico programma organico.

L'articolo 2 contiene una delega al Governo per la riorganizzazione della soprintendenza di Pompei, nella direzione di una revisione del personale in virtù della particolarità dei compiti.

L'articolo 3 prevede la privatizzazione delle attività della soprintendenza al fine di una maggiore ottimizzazione delle risorse.

L'articolo 4 prevede il recupero del patrimonio edilizio, attraverso una revisione dei piani regolatori generali e particolari nei comuni dell'area vesuviana.

L'articolo 5 contiene, anch'esso una delega al Governo per la realizzazione di alcuni interventi nella città di Ercolano.

Infine l'articolo 6 si occupa di promuovere il riconoscimento dell'area vesuviana, presso l'UNESCO, quale patrimonio mondiale in pericolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge promuove un programma organico di interventi concernente l'area vesuviana comprendente le città di Ercolano, Pompei, Torre del Greco, Oplonti (Torre Annunziata) e Trecase.

2. Gli interventi di cui al comma 1 si articolano attraverso una serie di iniziative volte:

a) al recupero e valorizzazione dell'intero patrimonio archeologico esistente e delle innumerevoli risorse naturalistiche presenti sul territorio;

b) al recupero e conservazione del sito archeologico con interventi qualificati di manutenzione e restauro;

c) alla predisposizione di nuove modalità di fruizione dell'area archeologica;

d) alla riorganizzazione della soprintendenza autonoma di Pompei;

e) alla privatizzazione delle attività facenti capo alla soprintendenza;

f) al recupero del patrimonio edilizio;

g) ad interventi finalizzati nella città di Ercolano;

h) al rilancio turistico, produttivo ed economico dell'intera area.

Art. 2.

(Delega al Governo per la riorganizzazione della soprintendenza di Pompei)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, allo scopo di riorganizzare la soprintendenza

autonoma di Pompei-Ercolano nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) rivedere l'organizzazione del personale, attuando un decentramento funzionale;
- b) aggiornare e formare gli addetti, con una programmazione che tenga conto delle funzioni espletate dagli stessi e della particolarità dei compiti;
- c) espletare concorsi, esclusivamente per le aree di cui all'articolo 1.

Art. 3.

(Privatizzazione delle attività che fanno capo alla soprintendenza di Pompei)

1. Al fine di attuare una concreta strategia di valorizzazione del patrimonio culturale dell'area vesuviana, di cui all'articolo 1, di predisposizione di un vasto piano di restauri, e di rilancio della ricerca archeologica, si prevede la privatizzazione dei seguenti ambiti di intervento:

- a) attività inerenti la conservazione del patrimonio culturale;
- b) attività di manutenzione ordinaria e conservativa a fini preventivi;
- c) modalità di fruizione del sito archeologico;
- d) gestione delle biglietterie;
- e) gestione dei servizi aggiuntivi di ristorazione.

Art. 4.

(Recupero del patrimonio edilizio)

1. I comuni dell'area vesuviana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono obbligati a trasmettere agli organi tecnici di controllo competenti, i piani regolatori generali e particolari con l'individuazione delle aree da destinare all'edilizia residenziale, nonché ad insediamenti turistici e ad aree da destinare allo sviluppo industriale locale.

2. Entro la data di sessanta giorni dal ricevimento dei piani regolatori di cui al 1 comma, gli organi di controllo regionali, sono obbligati a restituire i piani regolatori ai comuni interessati con il visto dell'approvazione oppure con eventuali osservazioni, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

Art. 5.

(Delega al Governo per la realizzazione di una serie di interventi nella città di Ercolano)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) ristrutturazione della rete ferroviaria e stradale che attraversa la città di Ercolano;
- b) realizzazione del porto turistico di Ercolano;
- c) recupero del patrimonio edilizio, secondo le modalità previste dall'articolo 4.

Art. 6.

(Riconoscimento dell'area vesuviana quale patrimonio mondiale in pericolo dell'UNESCO)

1. Il Governo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottopone al Comitato del patrimonio mondiale, istituito nell'ambito della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale di cui alla legge 6 aprile 1977, n. 184, la richiesta di iscrizione dell'area vesuviana di cui all'articolo 1 della presente legge nell'«Elenco del patrimonio mondiale in pericolo», ai sensi del comma 4 dell'articolo 11 della citata Convenzione.

2. I Fondi messi a disposizione dall'UNESCO, ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione, devono essere utilizzati nell'ambito dei progetti di ristrutturazione predisposti dalla soprintendenza autonoma dei beni culturali di Pompei.

